REGOLAMENTO (CEE) N. 2110/85 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1985

che modifica l'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 per quanto concerne il regime della trasformazione sotto controllo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 650/85 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che determinate operazioni di trasformazione che potevano essere effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2763/83 sulla base dei regimi nazionali equivalenti non sono contenute nell'allegato del suddetto regolamento ; che esse hanno per oggetto la trasformazione di determinati prodotti petroliferi in prodotti che possono beneficiare di un regime tariffario favorevole ai sensi dei regolamento (CEE) n. 1535/77 [3] e (CEE) n. 1775/77 [4] della Commissione, nonché la trasformazione del triossido di dicromo in cromo ;

considerando che per questi tipi di operazioni esiste l'esigenza economica di poter continuare ad effettuarle con il beneficio del regime di trasformazione sotto controllo doganale, dato che l'industria comunitaria del settore ha operato notevoli investimenti ; che per quanto concerne il triossido di dicromo, occorre garantire all'industria comunitaria un sufficiente approvvigionamento di cromo, in particolare all'industria del settore delle costruzioni aeronautiche ;

considerando che occorre mantenere la competitività delle industrie del settore rispetto alle industrie di trasformazione terze in modo da evitare il rischio di un blocco della relativa attività economica all'interno della Comunità ;

considerando che è altresì emersa l'esigenza di ammettere al regime della trasformazione sotto controllo doganale le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche, conformemente alla direttiva 71/235/CEE [5] ;

considerando che è pertanto opportuno completare l'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 inserendovi le operazioni elencate nelle misure provvisorie adottate dalla Commissione con i regolamenti (CEE) n. 283/85 [6] e (CEE) n. 630/85, la cui validità è limitata a sei mesi ;

considerando che è anche opportuno apportare talune precisazioni all'elenco sopracitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2763/83 è modificato come segue :

1) nelle colonne I e II, il testo della penultima voce relativa alla trasformazione dei tabacchi è sostituito dal testo seguente :

Colonna I	Colonna II
« Tabacchi greggi o non lavorati della voce 24.01 della tariffa doganale comune	Trasformazione in tabacchi parzialmente o totalmente scostolati della voce 24.01 della tariffa doganale comune e cascami di tabacco della sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune » ;

[1] GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 23.
[3] GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.
[4] GU n. L 195 del 2. 8. 1977, pag. 5.
[5] GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.
[6] GU n. L 30 del 2. 2. 1985, pag. 5.

2) il testo seguente è aggiunto nelle colonne I e II:

Colonna I	Colonna II
« Prodotti delle sottovoci 27.07 B, 27.07 G, 27.10 A, 27.10 B, 27.10 C I, 27.10 C II e 27.10 C III della tariffa doganale comune	Trasformazione in prodotti delle sottovoci 27.10 C II a) o 27.10 C II b) della tariffa doganale comune
Oli greggi della sottovoce 27.07 A della tariffa doganale comune	Trasformazioni in prodotti delle sottovoci 27.07 B II e 29.01 D I b) della tariffa doganale comune
Triossido di dicromo della voce 28.21 della tariffa doganale comune	Trasformazione in cromo della sottovoce 81.04 D I b) della tariffa doganale comune
Merci di qualsiasi specie	Manipolazioni usuali che possono essere effettuate in un deposito doganale o in una zona franca conformemente alla direttiva 71/235/CEE ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS